

## SEDE DI KHARTOUM

## IL TITOLARE DI SEDE

VISTA la Legge n.125 dell'11/08/2014 ed in particolare l'art. 18, che stabilisce che all'Agenzia è attribuita autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale e di bilancio;

VISTO il Regolamento recante lo Statuto dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, approvato con DM n. 113 del 22/07/2015, ed in particolare l'art. 5, comma 1, lett. f), che prevede che l'Agenzia adotti gli atti di gestione necessari per il conseguimento dei propri obiettivi e, nell'ambito della programmazione annuale, eserciti i relativi poteri di spesa, fermo restando il limite di cui all'art. 17, comma 6, della L. 125/2014;

VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 15 dicembre 2015 n. 2438, recante approvazione del "Regolamento di organizzazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 dicembre 2015 n. 1002/2500, recante approvazione del "Regolamento interno di contabilità dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., disciplinante il Codice dei Contratti Pubblici, in particolare l'art. 1 comma 7 che dispone circa le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, tenendo conto dei principi fondamentali del medesimo Codice dei Contratti Pubblici e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali;

CONSIDERATA l'esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall'articolo 32, comma 2, del succitato Codice dei Contratti Pubblici, individuando preventivamente gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n. 192 "Regolamento recante disciplina delle procedure per l'affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all'estero", in particolare l'art. 21 che dispone l'applicazione delle PRAG (Procurement And Grants for European Union external actions – A Practical Guide) per i contratti relativi agli interventi di cooperazione allo sviluppo dei quali una sede estera dell'Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo risulti stazione appaltante, fermi restando gli articoli 4, 5, 6 e 8 nonché i commi 5, 6 e 7 dell'art. 7 del Regolamento MAECI;

VISTA la Delibera del Comitato Congiunto n. 150 del 20 dicembre 2018 che ha approvato il Quadro di Riferimento e le procedure per la gestione indiretta dei Fondi UE nell'ambito delle politiche di cooperazione allo sviluppo dell'Unione Europea per i progetti gestiti da AICS;

VISTO l'Accordo di delega n. T05-EUTF-HOA-SD-73-01 tra l'Unione Europea e l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) sottoscritto in data 27 dicembre 2019 per la realizzazione in gestione diretta del programma "Humanitarian Development Nexus: Strengthening a Decentralized Health System for protracted displaced population (HealthPro) in al Fasher and Nyala – North and South Darfur States" per un valore di 9.795.000,00 euro;

CONSIDERATA l'esigenza della Sede estera di Khartoum di operare come soggetto esecutore e stazione appaltante per le attività di realizzazione del progetto T05-EUTF-HOA-SD-73-01;

VISTA la Determina del Direttore dell'Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo n. 117/2021 del 7 maggio 2021, con il quale è stato conferito a Michele Morana l'incarico di Titolare della Sede di Khartoum dell'Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo;

CONSIDERATO che per quanto sopra esposto, in virtù dell'interesse pubblico sotteso al perseguimento del mandato istituzionale della sede, si e' reso necessario stipulare un contratto per acquisizione di servizi denominato: "Strenghtening a decentralised Health System for protracted displaced population in Nyala—South Darfur";

VISTO il contratto Grant/03/healthPro/T05-EUTF-HOA-SD-73-01 "Reinforcing the governance, leadership and human resources for health in Nyala – South Darfur State", firmato il 27 dicembre 2022 in cui si aggiudica all'organizzazione internazionale ALIGHT, 615 First Avenue NE, Suite 500 Minneapolis, MN55413 - United States, quale contraente individuato per il contratto in oggetto;

VISTA la Nota Tecnica del Team Leader n. 59/HealthPRO/2023 datata 13 ottobre 2023, in cui si chiede l'autorizzazione a procedere alla chiusura per cause di forza maggiore del Grant/03/healthPro/T05-EUTF-HOA-SD-73-01 "Reinforcing the governance, leadership and human resources for health in Nyala – South Darfur State";

VERIFICATO che l'importo corrispondente al valore stimato del contratto trova capienza nelle risorse finanziarie all'uopo allocate nel progetto T05-EUTF-HOA-SD-73-01, voce di budget 4.4.2 Grant Nyala:

## **DETERMINA**

- 1. Di procedere allla chiusura per cause di forza Maggiore del Grant/03/healthPro/T05-EUTF-HOA-SD-73-01 "Reinforcing the governance, leadership and human resources for health in Nyala South Darfur State", implementato da ALIGHT;
- 2. L'importo di spesa graverà sull'intervento di cooperazione T05-EUTF-HOA-SD-73-01, voce di budget 4.4.2 Grant Nyala;
- 3. È nominato quale responsabile unico del procedimento Michele Morana che, con autonomia decisionale, svolge tutte le attività riferite al suddetto affidamento, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, in conformità con la vigente normativa, individuando le modalità appropriate per il perseguimento delle esigenze pubbliche sottese all'appalto di cui trattasi;

Addis Ababa,	_
	Il Titolare di Sede
	Michele Morana